



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1682

Seduta del 27/05/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

MARTINA CAMBIAGHI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA

STEFANO BRUNO GALLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

SILVIA PIANI

FABIO ROLFI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini di concerto con l'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ SENSORIALE, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA L.R. N. 19/2007 - MODIFICA DELLA DGR N. 46/2018 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILLO RIZZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Daverio

Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE le seguenti leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- 12 dicembre 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, ed in particolare l’art. 3 c. 1;
- 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), ed in particolare l’art. 6 che istituisce le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) quali soggetti attuatori della programmazione regionale, prevedendo tra i compiti “il governo della presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali”;
- 29 dicembre 2016, n. 35, “Legge di stabilità 2017 – 2019” ed in particolare l’art. 9;
- 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” in particolare art. 31;

VISTI gli articoli 5 e 6 della citata L.R. n. 19/2007, come modificati dall’art. 31 della L.R. n. 15/2017, i quali prevedono nello specifico che, tra l’altro prevedono che:

- spetta alla Regione lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale (assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e fornitura di materiale didattico speciale od altri supporti didattici), tramite il coinvolgimento degli enti del sistema sociosanitario, nonché la promozione ed il sostegno, in relazione all’istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 5 comma 1, lett. f-bis) e f-ter);
- spetta ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell’istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- é trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale (art. 6, comma 1-bis 1);
- la Giunta regionale, al fine di assicurare conformità di trattamento, efficacia ed efficienza, approva specifiche linee guida sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 5, comma 1, lett f-bis) e dell'art. 6, comma 1-bis1 della L.R. n. 19/2007;

RICHIAMATE le D.D.G.R. n.:

- 6832/2017 e 46/2018 di approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, rispettivamente per gli anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019;
- 7924/2018 con cui sono state approvate le linee operative per l'attivazione dei servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019 e il successivo decreto della Direzione competente;
- 1567/2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato l'avviso tipo per l'aggiornamento dell'elenco degli enti erogatori qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica e che le ATS sono in fase di completamento delle procedure per la pubblicazione degli elenchi;

VALUTATO, anche a seguito del monitoraggio sull'applicazione delle linee regionali e tenuto conto degli esiti del confronto con le ATS e il tavolo regionale per la disabilità, di proseguire nel percorso di miglioramento delle linee guida, introducendo ulteriori elementi di qualificazione degli interventi al fine di garantire agli studenti percorsi inclusivi sempre più aderenti ai bisogni e alle difficoltà di ogni bambino o studente con disabilità sensoriale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le opportunità di inserimento di bambini con disabilità sensoriale nell'ambito degli asili nido al fine di ampliare le opportunità di accesso agli interventi di inclusione scolastica anche ai bambini tra 0 e 36 mesi con disabilità sensoriale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di sperimentare, secondo modalità da definire successivamente all'approvazione della presente deliberazione, un modello di offerta adeguato alla fascia di età tra 0 e 36 mesi, che garantisca ai più piccoli precoci interventi e adeguate stimolazioni sensoriali al fine di creare un modello di intervento che faciliti l'inserimento dei bambini nei successivi percorsi di educativi e formativi;

DATO ATTO che gli esiti della sperimentazione saranno misurati e valutati secondo opportuni indicatori al fine di verificare l'opportunità di costruire un modello che possa essere adottato dai nidi del territorio lombardo che intendessero migliorare le opportunità e la qualificazione dei servizi offerti dal nido;

VALUTATA inoltre, la necessità, al fine di migliorare la qualificazione degli operatori che erogano gli interventi di inclusione scolastica e garantire criteri omogenei sul territorio per la definizione e valutazione delle abilità e delle competenze necessarie agli stessi, di intraprendere un percorso di lavoro condiviso, con le Direzioni Regionali interessate ed in particolare Istruzione, Formazione e Lavoro, l'Università, e gli attori coinvolti nel percorso di inclusione scolastica, finalizzato a definire indirizzi regionali omogenei per il territorio regionale, in materia di formazione/aggiornamento, anche in termini integrativi rispetto ai titoli professionali per quanto attiene al personale operante nei servizi di inclusione scolastica a favore di bambini/studenti con disabilità sensoriale;

DATO ATTO che, in attesa del completamento del percorso di implementazione del sistema di inclusione scolastica lombardo, possono aderire ai percorsi di inclusione scolastica previsti dalla presente deliberazione anche gli enti erogatori extraregionali che garantiscono già servizi di inclusione scolastica a studenti residenti in Lombardia attraverso la forma del convitto, se pienamente rispondenti ai requisiti e criteri fissati dalla succitata DGR n. 1567/2019 e dalla presente deliberazione;

RITENUTO pertanto, di aggiornare le linee guida relativamente ai servizi di supporto all'inclusione scolastica di cui alla DGR 46/2018 "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - modifica della dgr n. 6832/2017" sostituendo l'allegato 1 della stessa DGR 46/2018, con l'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che riporta analiticamente i nuovi indirizzi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

STABILITO che in fase di prima applicazione della presente deliberazione, in considerazione della peculiarità del territorio del comune di Milano, riferita in particolar modo alla densità di abitanti, restano validi gli accordi già intrapresi con le scuole del territorio per la presentazione delle domande e pertanto le famiglie ivi residenti, potranno presentare la domanda anche presso la scuola frequentata dagli alunni/studenti;

DATO ATTO di demandare alle ATS, secondo modalità definite dalla Direzione Generale competente, la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle linee guida, attraverso opportuni indicatori condivisi con Regione Lombardia;

STABILITO che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, trovano copertura sul cap.12.02.104.13551 per euro 5.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 e per euro 5.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 che presenta la disponibilità di competenza;

DATO ATTO che il riparto tra le ATS è effettuato in ragione delle spese già sostenute e degli studenti frequentanti nei due anni precedenti;

SENTITE le Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale e con maggiore coinvolgimento nella materia dell'inclusione scolastica e ANCI Lombardia;

VISTA la l.r. n. 34/1978 e il Regolamento regionale di contabilità n. 1/2001 e le loro successive modifiche ed integrazioni nonché la legge di approvazione del vigente bilancio regionale;

DATO ATTO di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito di Regione Lombardia e ai sensi del D.lgs 33/2013, art. 26/27, quali adempimenti in tema di trasparenza;

RICHIAMATA la l.r 20/08 e il provvedimento organizzativo della Giunta Regionale della XI legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di aggiornare le linee guida relativamente ai servizi di supporto all'inclusione scolastica di cui alla DGR 46/2018 "Approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, in attuazione degli articoli 5 e 6 della l.r. n. 19/2007 - modifica della dgr n. 6832/2017" sostituendo l'allegato 1 della stessa DGR 46/2018, con l'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione che riporta analiticamente i nuovi indirizzi;
2. di sperimentare, secondo modalità da definire successivamente all'approvazione della presente deliberazione, un modello di offerta adeguato alla fascia di età tra 0 e 36 mesi, che garantisca ai più piccoli precoci interventi e adeguate stimolazioni sensoriali al fine di creare un modello di intervento che faciliti l'inserimento dei bambini nei successivi percorsi di educativi e formativi;
3. di intraprendere un percorso di lavoro condiviso, con le Direzioni Regionali interessate ed in particolare Istruzione, Formazione e Lavoro, l'Università, e gli attori coinvolti nel percorso di inclusione scolastica, finalizzato a definire indirizzi regionali omogenei per il territorio regionale, in materia di formazione/aggiornamento, anche in termini integrativi rispetto ai titoli professionali per quanto attiene al personale operante nei servizi di inclusione scolastica a favore di bambini/studenti con disabilità sensoriale;
4. di dare atto che, in attesa del completamento del percorso di implementazione del sistema di inclusione scolastica lombardo, possono aderire ai percorsi di inclusione scolastica previsti dalla presente deliberazione, anche gli enti erogatori extraregionali che garantiscono già servizi di inclusione scolastica a studenti residenti in Lombardia attraverso la forma del convitto, purché pienamente rispondenti ai requisiti e criteri fissati dalla succitata DGR n. 1567/2019 e dalla presente deliberazione;
5. di stabilire che in fase di prima applicazione della presente deliberazione, in considerazione della peculiarità del territorio del comune di Milano, riferita in particolar modo alla densità di abitanti, restano validi gli accordi già



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- intrapresi con le scuole del territorio per la presentazione delle domande e pertanto le famiglie ivi residenti, potranno presentare la domanda anche presso la scuola frequentata dagli alunni/studenti;
6. di demandare alle ATS la vigilanza e il controllo, anche attraverso opportuni indicatori, sul buon andamento della misura ed in particolare sulla realizzazione dei Piani individuali che deve essere coerente con gli obiettivi prefissati;
 7. di determinare che Regione Lombardia, nell'ambito dell'attuazione del Piano dei controlli regionale, definirà le modalità di realizzazione di controlli regionali anche in loco sull'attuazione della misura, rivolti sia alle ATS sia agli enti erogatori;
 8. di stabilire che gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi in favore degli studenti con disabilità sensoriale previsti dalla presente deliberazione, trovano copertura sul cap.12.02.104.13551 per euro 5.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 e per euro 5.500.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 che presenta la disponibilità di competenza;
 9. di stabilire che in fase di prima applicazione della presente deliberazione, in considerazione della peculiarità del territorio del comune di Milano, riferita in particolar modo alla densità di abitanti, restano validi gli accordi già intrapresi con le scuole del territorio per la presentazione delle domande e pertanto le famiglie ivi residenti, potranno presentare la domanda anche presso la scuola frequentata dagli alunni/studenti.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Linee guida per lo svolgimento dei servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità sensoriale in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale

La Regione garantisce la realizzazione di interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, fermo restando che è onere dei Comuni, ai sensi dell'art.6 comma 1-bis L.R. 19/2007, garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti.

Gli interventi, realizzati per l'inclusione scolastica sulla base dei progetti individuali, sono volti a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli studenti possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi a causa di limitazioni visive e uditive.

I progetti individuali tengono conto delle indicazioni provenienti dai Servizi sociali dei Comuni, dagli specialisti e dalle diverse realtà che, a vario titolo, si occupano dei bambini e dei ragazzi con disabilità sensoriale (istituti scolastici, aziende socio-sanitarie- territoriali, ecc.), al fine di promuovere una cultura di effettiva inclusione.

Lo studente con disabilità sensoriale ha diritto agli interventi e ai servizi in relazione alla natura e alla consistenza della limitazione delle funzioni, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

Destinatari

Sono destinatari degli interventi di assistenza alla comunicazione, servizio tiflogico e materiale didattico speciale, gli studenti residenti in Lombardia o in altri comuni, ma con specifiche situazioni familiari (a titolo esemplificativo: affidamento presso famiglie residenti nella Regione, collocamento presso famiglie/comunità del territorio regionale designato dal Tribunale competente), frequentanti percorsi educativi, scolastici e formativi dalla scuola dell'infanzia all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale di secondo ciclo e in possesso di certificazione di disabilità sensoriale e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione (Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011).

Sono definiti disabili sensoriali:

- a. studenti con disabilità visiva, e precisamente:
 - persone affette da cecità assoluta (art. 2, legge 138/2001);
 - persone affette da cecità parziale (art. 3, legge 138/2001);
 - persone ipovedenti gravi (art. 4, legge 138/2001);
 - persone ipovedenti medio-grave (art. 5, legge 138/2001);
 - persone affette da cecità assoluta o parziale o ipovisione grave, con disabilità plurime;

- b. studenti sordi, quali nello specifico:
 - persone affette da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (Rif. Legge 26 maggio 1970, n. 381 art. 1);

- persone affette da ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 dB da entrambe le orecchie (Decreto del Ministro della Sanità - 5 febbraio 1992), pur corretta da protesi acustica.

Sono definiti disabili sensoriali con pluridisabilità ai fini dell'accesso ai servizi di supporto all'inclusione scolastica:

gli studenti che presentano doppia disabilità sensoriale o copresenza di una disabilità sensoriale con altra tipologia di disabilità.

A tal proposito si specifica che la pluridisabilità si deve evincere dalla documentazione allegata alla domanda (*Verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006, della D.G.R n. 3449/2006, integrata dalla DGR n. 2185 del 4.08.2011*)

Come noto, gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n.66/2017, definiscono nuove modalità per l'accertamento dello stato di "Alunno con disabilità", la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica. In particolare, il livello di fabbisogno assistenziale è determinato sulla base dei predetti criteri nell'ambito del profilo di funzionamento di cui all'art. 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si segnala pertanto di tener conto che tali disposizioni saranno operative nel momento in cui saranno approvate nuove indicazioni integrative/correttive da parte del Consiglio dei Ministri.

Interventi Specifici

Il servizio è realizzato da figure professionali con adeguata esperienza e/o formazione (secondo i criteri definiti nell'ambito della DGR n.1567/2019 che supportano lo studente con disabilità sensoriale nelle diverse attività al fine di completare, integrare e sviluppare il relativo percorso di crescita e autonomia, evitando svantaggi nel processo di apprendimento, nell'inclusione scolastica e nella socializzazione.

L'assistente alla comunicazione deve integrare la propria attività a quella delle altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia e personale ATA), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento. Le azioni dell'assistente alla comunicazione si realizzano nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico, con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti nel processo di integrazione e inclusione, secondo un modello di partecipazione attiva. Il servizio è svolto, di norma, a scuola e, laddove previsto nel Piano Individuale, anche al domicilio. Il Piano Individuale deve indicare, anche in raccordo con la scuola, l'ammontare delle ore da effettuare in classe e al domicilio.

A tal proposito, si sottolinea che gli interventi di inclusione scolastica erogati in ambito scolastico sono finalizzati, oltre che al raggiungimento delle competenze formative, anche all'integrazione complessiva con il sistema scolastico (relazione tra studenti e tra studenti e docenti), pur se con impegno quantitativo commisurato alle fasce d'età degli alunni e studenti.

Si precisa inoltre che l'attività svolta al domicilio è finalizzata ad accompagnare l'alunno/studente nelle attività di apprendimento scolastico didattiche, pertanto non sono ammissibili altre e diverse attività. In tal senso, contesti diversi dall'abitazione della famiglia sono da circoscrivere a particolari situazioni che rendono inopportuno il domicilio per svolgere le attività didattiche, che devono essere comunque realizzate in contesti adeguati (es. biblioteca o luoghi similari).

a) Assistenza alla comunicazione per studenti con disabilità visiva

L'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità visiva, in particolare, svolge le seguenti attività:

- condivide e sostiene la metodologia per le attività scolastiche demandate a casa;
- favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale nello studio e nella gestione di sé;
- supporta lo studente nel processo di conoscenza dell'ambiente;
- condivide con la famiglia il processo di crescita e autonomia globale dello studente nell'ambito delle attività didattiche;
- si rapporta con il tiflogo di riferimento per le diverse attività in essere;
- si pone come mediatore attivo nel favorire l'approccio e la conoscenza di informazioni, materiali e documenti, non immediatamente o poco fruibili dalla persona con disabilità visiva;
- prepara materiali, quando necessario, di uso immediato per situazioni di studio contingenti;
- si raccorda con gli enti erogatori scolastici, il tiflogo e la famiglia;
- collabora con il personale docente e non docente della scuola.

L'assistente alla comunicazione svolge il servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali, a meno che non vi sia esplicita e motivata rinuncia da parte della famiglia, riportata nel Piano Individuale sottoscritto dalla stessa, e per un numero massimo di 10 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'Assistente alla comunicazione, dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione, per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale, può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo per un massimo di 15 ore (fermo restando il rispetto del tetto massimo del valore del PI pari a € 6.300 o € 7.500)

b) Consulenza tiflogica

La consulenza tiflogica deve essere sempre prevista in ogni Piano Individuale come intervento di carattere pedagogico, didattico e informatico; ha l'obiettivo di offrire a tutte le figure coinvolte nel processo educativo dello studente con disabilità visiva (studente, scuola e famiglia) la possibilità di individuare e acquisire metodologie e criteri didattici e operativi atti a favorirne un efficace percorso educativo e di apprendimento, sviluppando al meglio le proprie possibilità.

L'intervento di consulenza tiflogica è condotto dal tiflogo, pedagoga specializzato nelle aree educative che svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari all'effettiva potenzialità di apprendimento dello studente con disabilità visiva. A tal fine, traduce e adatta la didattica, comune a tutti gli allievi, in tiflodidattica, comune a tutti e all'allievo che non vede.

Il tiflogo svolge una funzione operativa di confronto con gli insegnanti per il trasferimento delle indicazioni curriculari alla effettiva potenzialità di apprendimento dell'allievo con disabilità visiva.

Il tiflogo, partendo dalla diagnosi funzionale, dal piano dinamico funzionale e dall'osservazione dello studente, svolge le seguenti funzioni:

- fornisce indicazioni utili e coerenti alla definizione del PEI;

- interviene con indicazioni/suggerimenti metodologici didattici e operativi nella conduzione delle attività scolastiche volte a favorire lo sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- fornisce supporti, materiali e sussidi tiflodidattici coerenti con il percorso della scuola e dello studente;
- introduce e sviluppa il percorso formativo dello studente in ambiente tecnologico (tifloinformatico) per i diversi gradi della scuola, in relazione al relativo livello di istruzione;
- fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli alla famiglia dello studente.

Lo standard del servizio di consulenza tiflogica è rappresentato nella sottostante tabella, nella quale viene indicato il numero minimo e massimo di ore da garantire da parte del tiflogo, a meno che non sia stata valutata, da parte di ATS, la richiesta di rinuncia al servizio tiflogico all'interno del Piano Individuale, sottoscritto dalla famiglia:

Ordine scuola	Numero minimo e massimo ore per anno scolastico
Infanzia	16 - 32
Primaria	16 - 32
Secondaria I grado	16 - 32
Secondaria II grado	12 - 28

Il costo orario medio del tiflogo dedicato al singolo intervento è pari ad € 40,00/50,00 h (IVA inclusa).

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo, fino ad un massimo di 4 ore. (fermo restando il tetto massimo del PI pari a € 6.300. o € 7.500)

b) Assistenza alla comunicazione a favore di studenti con disabilità uditiva

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento dello studente da parte di Enti erogatori qualificati specializzati nelle difficoltà comunicative, adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascuno studente e secondo modalità e metodi di trattamento necessari come la lingua dei segni italiana (LIS) a favore degli studenti sordi segnanti e l'oralismo a favore degli studenti sordi non segnanti.

L'assistente alla comunicazione per sordi svolge le seguenti attività:

- collabora alla stesura del piano educativo individualizzato (PEI);
- stabilisce un corretto rapporto con le famiglie;
- facilita la comunicazione dello studente con gli insegnanti e i compagni di classe;
- favorisce l'integrazione dello studente all'interno della classe e del contesto scolastico;
- favorisce l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di studio quanto più possibile autonomo;
- rende accessibile allo studente l'insieme dei contenuti didattici e le informazioni attraverso la lingua dei segni italiana (LIS), l'ISE (Italiano Segnato Esatto) o la labializzazione;
- media nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;

- collabora con il personale docente e non docente della scuola e partecipa agli incontri organizzati dalla scuola con la famiglia;
- utilizza le strategie più adeguate derivanti dalla conoscenza e della psicologia evolutiva nel campo della sordità e della psicologia dell'età evolutiva per accrescere le competenze comunicative dello studente ed accogliere le sue esperienze emotive e relazionali.

L'assistente alla comunicazione svolge il servizio per un numero minimo di 3 ore settimanali, a meno che non vi sia esplicita e motivata rinuncia da parte della famiglia, riportata nel Piano Individuale sottoscritto dalla stessa, e per un numero massimo di 11 ore settimanali.

Il costo orario medio dell'assistente alla comunicazione dedicato al singolo intervento è pari ad € 20,00/h (IVA inclusa) per un numero massimo di 34 settimane per ogni ordine e grado di istruzione e per i corsi di istruzione e formazione professionale ed un numero massimo di 38 settimane per la scuola dell'infanzia.

Agli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo finalizzato e parametrato alla durata delle prove d'esame, per un massimo di 15 ore (fermo restando il tetto massimo del PI pari a € 6.300. o € 7.500)

c) Fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo

Si precisa che a carico dei servizi a supporto dell'inclusione scolastica non possono essere inclusi materiali e strumenti acquisibili attraverso altri contributi Regionali o ausili a carico del Fondo sanitario (es. nomenclatore tariffario).

Il servizio, è destinato a studenti con disabilità visiva e uditiva che frequentano la scuola dell'Infanzia, gli istituti scolastici di primo e secondo ciclo e formativi e consiste nella fornitura di materiale didattico speciale e dei libri di testo in base al percorso scolastico e ai bisogni individuali dello studente, come di seguito specificato:

per gli studenti non vedenti/ipovedenti

- materiale (tiflo) didattico a caratteri ingranditi a favore di studenti con disabilità visiva - specifico per studenti ipovedenti - e realizzato secondo criteri individuati in collaborazione con il tiflogo;
- libri di testo scolastici elaborati secondo criteri tiflodidattici ed efficaci nella loro fruibilità in braille, a caratteri ingranditi e su supporto informatico (se in registrazione vocale, realizzati in modalità Daisy).

L'importo massimo riconoscibile è pari a € 1.500,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia e di € 2.500,00 per gli studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Agli studenti non vedenti/ipovedenti, salvo impedimenti oggettivi personali riscontrati dal tiflogo, nei modi e nei tempi confacenti allo sviluppo cognitivo e al percorso formativo dello studente, deve essere insegnato l'uso del sistema di letto/scrittura Braille.

Per gli studenti ipovedenti l'uso delle fotocopie ingrandite deve essere limitato a sporadiche occasioni, dovute a necessità impreviste, urgenti, o dettate da particolari situazioni didattiche non preventivamente programmabili in tempo utile a consentire la preparazione di materiale ingrandito e fruibile da computer o da stampa.

per gli studenti sordi

E' auspicabile l'utilizzo di strumenti che facilitino i processi di apprendimento; si sottolinea che le nuove tecnologie per la didattica possono aiutare a superare o diminuire le difficoltà di apprendimento e contribuire al successo formativo. Le tecnologie informatiche consentono infatti adattamenti nell'utilizzo dei computer, l'uso di immagini e di animazioni, sottotitoli ecc.

Nella didattica, i docenti possono preparare lezioni con PowerPoint o costruire ipertesti, mentre gli studenti possono utilizzare diversi software specifici di supporto all'apprendimento, vocabolari multimediali, editor testuali con immagini ed altro ancora. Esistono infatti sistemi interattivi dinamici, che consentono metodologie didattiche attive, costruttivistiche e soluzioni strategiche centrate sulla rappresentazione, come ad esempio le mappe concettuali per lo studio. Per chi utilizza la lingua dei segni italiana (LIS), inoltre, sono disponibili dizionari italiano-LIS. Sono inoltre molto utili per i sordi oralisti (non segnanti) o con impianto cocleare gli strumenti di trasmissione audio di uso personale come i cavi ad induzione, bluetooth collegabili ai computer per le comunicazioni audio-video o gli strumenti per il riconoscimento vocale, o qualunque sistema, attrezzatura o ausilio che faciliti notevolmente le comunicazioni a distanza anche in ambito scolastico.

Gli strumenti didattici sono utili sia allo svolgimento del lavoro dell'assistente sia per l'apprendimento dell'alunno/studente sordo; generalmente per i più piccoli si tratta di video-libri (DVD) interattivi che consentano differenti modalità di fruizione (come ad esempio: Lingua dei Segni Italiana, ma anche audio per la condivisione dello strumento con i compagni di classe udenti il tutto supportato da immagini e testo).

Testi specifici adatti agli studenti sordi sono quelli che consentono di insegnare e di imparare con l'uso delle mappe e di strategie logico-visive per l'organizzazione delle conoscenze; schede visive per imparare la Lingua dei Segni, racconti illustrati per stimolare le abilità percettive, software per mappe concettuali didattiche.

L'importo massimo riconoscibile è pari a € 700,00 per gli alunni della scuola dell'infanzia e a € 1.500,00 per gli studenti della scuola, primaria, secondaria di primo e secondo ciclo e per gli studenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Modello organizzativo

I servizi di inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale sono garantiti dalle ATS, tramite gli Enti erogatori qualificati (in forma singola o in rete) individuati dalle ATS stesse, attraverso apposita manifestazione di interesse sulla base dei criteri definiti con DGR n. 1567/2019, allegato A, paragrafo "Requisiti organizzativi e di personale", cui si rimanda. Le ATS, nell'ambito del proprio ruolo di governance, effettuano le necessarie valutazioni e assumono le scelte conseguenti, nell'ambito di particolari specificità. All'attuazione di tale processo concorrono inoltre i Comuni che inseriscono, nel sistema informativo SiaGe, i dati relativi allo studente e la documentazione di supporto alla richiesta della famiglia.

I Comuni provvedono inoltre alla predisposizione del progetto individuale, di cui all'art.14 della L.328/2000, indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione. L'erogazione dei servizi di supporto all'inclusione scolastica a favore degli studenti con disabilità sensoriale è sostenuta da Regione Lombardia, mediante attribuzione alle ATS delle risorse finanziarie necessarie sulla base del fabbisogno annuo rilevato nell'anno scolastico precedente ed eventualmente rimodulato in ragione delle ulteriori necessità.

E' compito della Cabina di regia, costituita (ai sensi della l.r.23/2015) nell'ambito del Dipartimento PIPSS, dotarsi delle necessarie modalità di confronto e di raccordo con le ASST

e con i Comuni/Ambiti, anche in ordine alla definizione della programmazione zonale, al fine di garantire omogeneità degli interventi sul territorio e integrazione con gli altri interventi sociali e sociosanitari che si rendessero necessari da parte dei Comuni e/o ASST a favore degli studenti con disabilità sensoriale.

Modalità di attivazione del servizio

Il Servizio di inclusione scolastica è attivato a seguito di domanda presentata, presso il Comune di residenza, da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore o dallo studente stesso, se maggiorenne, correlata dalla seguente documentazione:

1. certificazione di disabilità sensoriale;
2. diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza per la comunicazione;
3. verbale del collegio di accertamento per l'individuazione dello studente disabile ai sensi del DPCM 185/2006, della DGR 3449/2006, integrata dalla DGR 2185/2011);
4. informativa privacy;
5. copia del documento di identità di colui che presenta la domanda.

Il Comune provvede all'inserimento dei dati nel sistema informativo SiaGe, affinché l'ATS territorialmente competente, possa provvedere all'istruttoria delle domande e con la trasmissione dell'elenco degli Enti erogatori qualificati alla famiglia.

La famiglia sceglie l'Ente erogatore qualificato e lo autorizza alla presa in carico (l'autorizzazione deve essere firmata dalla famiglia e consegnata/inviata all'ente erogatore prima della stesura del Piano Individuale, al fine di consentire all'ATS la validazione della presa in carico).

L'Ente erogatore qualificato, dopo aver predisposto il Piano Individuale che deve essere condiviso e sottoscritto dalla famiglia, lo inserisce nel sistema informativo SiaGe entro 20 giorni lavorativi dall'autorizzazione della presa in carico e comunque entro il 15 luglio, al fine di consentirne la validazione all'ATS per il riconoscimento della spesa entro i successivi 15 giorni e in ogni caso, non oltre il 31 luglio.

Il rispetto di tali termini garantisce l'attivazione del servizio contestualmente all'avvio dell'anno scolastico.

Il Piano Individuale viene definito dall'Ente erogatore qualificato, con il coinvolgimento della famiglia, in coerenza con il Piano Educativo Individuale, (comprendente azioni e misure in ambito scolastico) e in raccordo con il Comune che, di norma, provvede alla predisposizione del progetto individuale, di cui all'art.14 della L.328/2000, indicando i diversi interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione.

L'Ente erogatore qualificato fornisce tutti gli interventi previsti nel Piano Individuale garantendo l'assistente alla comunicazione, il tiflogo, laddove previsto, e il materiale didattico.

Gli enti erogatori sono sempre responsabili dell'esecuzione degli interventi e servizi assunti nei confronti delle ATS, degli istituti scolastici e formativi e di terzi. Essi sono responsabili altresì dell'operato dei loro dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare ai citati enti.

Criteri, modalità e tempistiche di assegnazione del contributo

La Regione garantisce alle ATS le risorse finanziarie per l'attivazione dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale.

L'Ente Erogatore, anche attraverso l'individuazione di una figura professionale responsabile del Piano Individuale, deve garantire le necessarie azioni relative all'attuazione del Piano

stesso (incontri con la scuola, con gli specialisti, con la famiglia, predisposizione di specifico materiale), per le quali viene riconosciuta una quota forfettaria di € 200,00 per ciascun Piano Individuale (erogabile una sola volta). Si specifica che, nel caso di due Enti erogatori qualificati coinvolti per il medesimo studente con disabilità sensoriale, la quota di € 200,00 viene riconosciuta all'Ente preposto al coordinamento, mentre, nel caso eccezionale di passaggio ad altro Ente erogatore qualificato nel corso dell'anno, viene erogata proporzionalmente al periodo di attività svolta.

Il Piano Individuale, tenuto conto del valore dei singoli interventi e in relazione alla gravità e alle effettive esigenze dello studente, è determinato fino a un massimo di € 6.300,00, al netto dei 200,00 euro.

I Piani Individuali fino ad un massimo di € 7.500,00, possono essere validati in caso di studenti con disabilità sensoriale nelle seguenti condizioni:

- pluridisabili
- figli di genitori con disabilità sensoriale;
- conviventi con fratelli con disabilità sensoriale.

Al di fuori di quanto sopradetto, soltanto eccezionalmente in caso di particolari esigenze legate alla complessità del caso, debitamente valutate e dettagliatamente motivate nel Piano Individuale, e concordate con la Regione, le ATS possono validare Piani Individuali oltre € 6.300

Si precisa, che qualora, a carico di uno stesso studente fossero definiti due PI erogati da due diversi enti erogatori, l'ammontare massimo complessivo ammissibile è sempre pari a € 7500.

Si precisa, inoltre, che le ore di personale non utilizzate, non sono compensabili con materiale didattico o altri strumenti.

In caso di variazione del bisogno assistenziale, il Piano Individuale può essere rimodulato, eccezionalmente, nel corso dell'anno scolastico.

La Regione provvede a liquidare alle ATS le risorse necessarie in tre fasi:

- prima quota pari ad almeno il 50% entro la fine di luglio;
- seconda quota pari al 30% a rendicontazione della prima quota a partire da gennaio;
- terza quota del 20% a saldo della rendicontazione finale.

Le ATS devono utilizzare le eventuali risorse residue dell'anno scolastico precedente previa comunicazione alla Regione che ne tiene conto in fase di erogazione della seconda quota del 30%.

Le ATS corrispondono le risorse agli Enti erogatori qualificati in tre fasi:

- anticipo del 30% a inizio anno scolastico unitamente alla quota forfettaria di € 200 per ciascun Piano Individuale;
- seconda quota pari al 20% entro il mese di febbraio. L'Ente erogatore qualificato invia relazione intermedia relativa ai singoli piani e all'intero processo, indicando, tra l'altro, il numero dei piani individuali validati, il numero dei piani sospesi;
- il restante 50% a saldo, a seguito di verifica da parte della ATS dell'attività svolta dall'Ente erogatore qualificato e dei singoli Piani Individuali.

Ai fini della liquidazione del contributo, gli Enti erogatori sono tenuti a trasmettere alle ATS, tramite sistema informativo SiaGe la seguente documentazione:

- Relazioni di rendicontazione intermedia e finale giustificative delle spese sostenute
- Attestazione di regolare esecuzione del servizio, completa dei giustificativi di spesa

Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

Le ATS governano e vigilano sul rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti linee guida.

Le ATS sono inoltre tenute:

- ad alimentare il monitoraggio regionale sull'apposito sistema informativo, (SIAGE) trasmettendo i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione dei contributi
- a conservare, per ciascun anno scolastico e formativo, la documentazione giustificativa dei servizi erogati dagli enti erogatori qualificati e i relativi atti contabili per consentire le verifiche, a campione, svolte dagli Uffici regionali.

Al fine di verificare il regolare svolgimento degli interventi, nonché l'efficienza e l'efficacia della loro gestione, le ATS, dispongono i controlli relativi all'attuazione delle presenti linee guida.

Gli enti erogatori qualificati trasmettono mediante il sistema informativo (SIAGE) la documentazione attestante l'erogazione del contributo e la documentazione dei servizi erogati con i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche da parte dell'ATS e degli Uffici regionali.